



XXXIV Congresso Nazionale Forense

Mozione sulle società tra avvocati

Premesso che

-il tema delle società tra avvocati, e più in generale quello sulle società tra professionisti, è stato oggetto negli ultimi vent'anni di una serie di interventi legislativi, che hanno dato origine a strumenti poco utilizzati o meglio difficilmente utilizzabili;

-accanto al tradizionale modello delle associazioni tra professionisti il legislatore ha introdotto alcuni modelli (strutturali) di società tra avvocati ed alcune norme “spot” inserite spesso nei provvedimenti sulla concorrenza venendosi a creare un complesso di norme, alcune confliggenti fra loro, che creano confusione e difficoltà interpretative;

-la scarsa applicazione degli strumenti vigenti rende indifferibile la necessità della loro abrogazione in favore di un nuovo strumento normativo, oggetto della presente proposta, simile a quello esistente nell'ordinamento inglese denominato “*Limited Liability Partnership*” ovvero una “*Associazione a responsabilità limitata*”, cioè un ibrido tra le Associazioni tra professionisti e le Società a responsabilità limitata.

Considerato che

-La differenza sostanziale tra una società ed un'associazione tra professionisti risiede nella disposizione del comma 3, lettera c), dell'art. 5 del DPR 22.12.1986 n. 917 (TUIR), nella quale si prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, per le sole associazioni tra professionisti, **l'atto o la scrittura privata di modifica delle quote di partecipazione agli utili possono essere redatti fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;**

-Tale particolarità risiede nella rilevanza che si è voluta attribuire alle variazioni annuali dell'apporto di ogni associato, all'interno della compagine associativa e secondo le regole statutarie o comunque stabilite con certezza.

Rilevato che

-Tutti i principali studi associati, ad oggi, sono dotati di un regolamento per la distribuzione degli utili che di fatto modifica annualmente le quote di partecipazione agli utili, **rendendo la quota flessibile** e più rispondente all'apporto che il socio ha dato durante l'anno;

-Nelle società tutto ciò non è consentito, la quota di partecipazione agli utili è rigida, non può essere modificata ed è corrispondente, nella maggior parte dei casi, alla quota di proprietà della società.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato il Congresso Nazionale Forense delibera di impegnare l'Organismo Congressuale Forense ed il Consiglio Nazionale Forense a porre in essere ogni atto utile e necessario affinché il Legislatore adotti una riforma organica del settore mediante l'abrogazione di tutte le norme ad oggi esistenti in tema di società tra avvocati e la conseguentemente approvazione di un articolato da inserire nel Titolo VII del Libro V del Codice Civile rubricato Associazioni a responsabilità limitata, nel quale inserire un complesso di norme che prevedano:



- Che a pena di cancellazione, almeno due terzi dei soci debbano essere professionisti;
- L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e al Registro delle Impresa in apposita sezione;
- Il divieto di interposizione reale o fiduciaria del socio di capitali, pena l'esclusione del socio;
- Che i professionisti devono esprimere la maggioranza nel consiglio di amministrazione;
- Che i professionisti possono rivestire la carica di amministratori anche delegati.
- Che la responsabilità della società non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione solo con riferimento alla responsabilità professionale, mentre per le altre obbligazioni risponde la società con il suo patrimonio;
- Che il socio che esegue la prestazione professionale, ne risponde, assicurando la propria indipendenza e imparzialità e dichiarando eventuali conflitti di interesse o incompatibilità;
- Che l'incarico professionale conferito alla A.R.L. può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti;
- Che la A.R.L. non può assumere incarichi in favore del socio di capitale o di una società da esso partecipata;
- Che il socio di capitale non può avere un grado di parentela fino al terzo grado con nessuno dei soci professionisti;
- Che la sospensione, cancellazione o radiazione del professionista costituiscono causa di esclusione dall'ARL anche come socio di mero capitale
- L'Obbligo di rispetto per la società del codice deontologico forense e soggezione alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
- La distribuzione degli utili:
 - per i soci professionisti mediante il sistema del comma 3, lettera c), dell'art. 5 del DPR 22.12.1986 n. 917 (TUIR), (*quota flessibile*)
 - per il socio di capitale mediante il sistema previsto per le società (*quota rigida*)
- Che tutto il fatturato della società è soggetto alla maggiorazione del 4% da versare in favore delle rispettive Casse di Previdenza (contributo integrativo);
- Che l'utile netto del professionista è soggetto al contributo soggettivo in misura pari a quanto previsto dalle rispettive Casse di Previdenza;
- Che l'utile del professionista è tassato secondo le regole attualmente esistenti per le associazioni tra professionisti;
- Che l'utile del socio di capitale SIA tassato come se fosse una rendita finanziaria.
- Che l'IRAP dovuta solo nel caso in cui il fatturato superi i seguenti parametri:
 - € 100.000,00 per una A.R.L. con meno di tre soci professionisti,
 - € 200.000,00 per una A.R.L. da 3 a 5 soci professionisti



○ € 400.000,00 per una società da 6 ad 8 soci professionisti.

- La possibilità di accantonare una parte degli utili (ad es. 10/20%) per investimenti

Bari, 04 settembre 2018

Francesco Paolo Perchinunno